

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Band: 58 (1989)
Heft: 3

Artikel: Notai moesani
Autor: Santi, Cesare
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-45317>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notai moesani

I

*È difficile immaginarsi la civiltà di una nazione europea fino al secolo scorso senza il contributo della categoria dei notai, secondi forse solo agli uomini di Chiesa. Ai notai si devono i primi documenti linguistici e poetici in lingua italiana come i **placiti cassinesi** e le liriche della **scuola siciliana e toscana**, a loro le leggi e gli atti che hanno regolato la vita pubblica e privata per tanti secoli.*

Cesare Santi ha ricercato minuziosamente quale fu l'importanza che ebbero i notai nella storia della Mesolcina e Calanca, di che genere la loro formazione, quali i loro statuti antichi e recenti, come erano nominati, come svolgevano il loro lavoro e venivano retribuiti. Ha indagato sulla loro etica professionale e segnalato coloro che furono disonesti enumera le attività pubbliche che svolsero; prima dell'entrata nella Lega Grigia, al servizio dei de Sacco e dei Trivulzio, e dopo, come ambasciatori, vicari, governatori e rappresentanti delle Leghe nei paesi cosiddetti sudditi e presso altri stati, come landamani, giudici e consoli nel proprio paese. Non tralascia di ricordare i loro affari privati e la fine di coloro che morirono di morte violenta, sia per fedeltà al proprio dovere, sia per motivi meno nobili.

*Una pagina di storia che rispecchia quella del grande mondo. Il primo poeta grigionitaliano (in ordine di tempo), Martino Bovollino, fu notaio e lavorò parecchio per Gian Giacomo Trivulzio, dispotico signore della Mesolcina che nel 1482, contro ogni diritto, fece impiccare il notaio Gaspare del Nigro nel castello di Mesocco e nel 1515 sconfisse gli Svizzeri a Marignano; Bovollino ne cantò le lodi (cfr. A. M. Zandralli, *Pagine Grigionitaliane*, I, 13-14), ma finì assassinato dal Medeghino nel 1531 alle porte di Milano in missione diplomatica per incarico delle Tre Leghe. Come e perché? Vale la pena di leggere queste pagine che danno una risposta a questi e a tanti altri interrogativi.*

Per chi vuole studiare la nostra storia sui manoscritti d'archivio risulta subito evidente la grande importanza che ebbero in passato i notai. Nelle due vallate grigionitaliane di Mesolcina e di Calanca la categoria notarile fu sicuramente una di quelle che maggiormente seppe imprimere un corso agli avvenimenti storici.

Questo perché, grazie alla loro preparazione ed erudizione, i notai non solo conoscevano a fondo la vita vallerana, stendendo un'infinità di atti pubblici e privati, ma venivano ad occupare, presto o tardi, le massime cariche pubbliche

politiche, amministrative e giudiziarie della regione.

Nei più antichi manoscritti conservati nei nostri archivi si nota che nei secoli XIII e XIV agirono da noi notai originari in particolare delle zone comasche. Ma già nel '300 cominciarono a formarsi dei notai di stirpe vallerana che, nei secoli successivi, si affermarono sempre più, anche per il fenomeno della costituzione di vere e proprie dinastie notarili: di padre in figlio.

I notai che operano nel Moesano avevano una

hoc p mundo et redundo cum capis et alijs
 necessarijs. **A**ctum in platea de vicino
 in futuro ibi testes vocari et rogari. petrus
 bergalia fq zamis bergalie de Tosanna / iuanus
 fq doffi de ramnuda de Tosanna. Andreas fq
 s henry de damedo de secammo / petrus fq
 bernardi de casano de Rheno. iuanus fq acigossi
 de molina da Kalancha. Jost fq rogi de
 Rheno. Testis et Vigarus Augius rocus. et
 hitor in Castro Misochi fq iuanus de otto
 de secammo oca not.

Ego Gaspar pub. Imp. auctoritate notarius Vallis Misoline
 fq alberri notij de vicino de misochi hoc instum in
 in supra oia et singla rog tradi sibi et ma subff.



Ego Lazzarus Bovollinus pub. Imp. li
 auctoritate notarius fq d. Maxim Bovollini
 not non notij de misochi Vallis Misoline
 hoc instum in pdicta oia et singla in
 his viginti duobus cartarijs. rosum folijs
 continetur pmi computata a vtro autu
 hitor et simali tradito et pto et suppmi gaspar not
 fideliter copiam et despi et mt hic in fidam sibi
 et hitor de Misochi 1539 laus deo Amen

Paris s. r. Joanna Laborum...

L'ultima pagina di un quinternetto membranaceo conservato in archivio a Marca a Mesocco. Copia autentica della «Carta dei 27 uomini di Mesocco» del 1462, rogata dal notaio Gaspare del Nigro e copiata fedelmente dal notaio Lazzaro Bovollino nel 1539.

notevole istruzione, con conoscenze di diritto ampie, già per il fatto che i loro studi li svolgevano in istituti universitari italiani o tedeschi¹⁾. Il Moesano²⁾, con l'adesione alla Lega Grigia del 4 agosto 1496, venne a trovarsi come un cuscinetto tra due culture giuridiche: quella della Lega in cui confluivano principi ed orientamenti fondamentali del diritto tedesco; e quella della regione moesana stessa e delle finitime zone meridionali in cui vigevano principi giuridici italiani, sviluppatasi in consonanza con la codificazione giustiniana o, invece, in contrapposizione ad essa, nella forma di diritto statutario proprio³⁾.

Conciliare certe norme statutarie di Lega con disposizioni contrastanti derivate dall'antica giurisprudenza vallerana non fu certo cosa sempre facile ed in ciò la categoria notarile moesana seppe destreggiarsi in modo eccellente.

Nel Medioevo ed in seguito almeno fino al termine del Settecento, la funzione notarile fu rigorosamente disciplinata e organizzata, quasi come in una corporazione artigianale. Solo dopo la rivoluzione francese ed il periodo napoleonico l'ufficio notarile perse in gran parte la sua efficacia, soppiantato dall'azione di tanti faccendieri che, per il solo fatto di saper scrivere, osarono sostituirsi ad una casta di professionisti molto preparati, creando quindi, per mancanza delle necessarie cognizioni, una grande confusione in campo giuridico.

Oggi nel Grigioni ci sono i notai di Circolo che

non necessariamente devono aver assolto gli studi universitari di diritto (contrariamente a quello che capita nel Canton Ticino, dove i notai sono anche avvocati). Per esempio, il notaio del Circolo di Mesocco è un insegnante di scuola secondaria ed è praticamente, in campo notarile, un funzionario dello stato al servizio del pubblico, con tanto di tariffa prescritta.

Quanto segue vuole solo tentare di dare una succinta idea di che cosa fu il notariato nei secoli scorsi nel Moesano; di come funzionava ed inoltre quali furono i notai che scrissero un'indelebile parte della nostra storia vallerana con la loro azione e, soprattutto, con i loro rogiti, validissima testimonianza storica⁴⁾.

Non tralasciando di accennare ad un fatto: più la funzione burocratico-giuridica è accentuata, più se ne fa uso e si perfeziona una pessima qualità, quella di litigare, che è una prerogativa atavica rimasta nei Moesani. Se da una parte ciò ha provocato e provoca in valle gravi dispendi di denaro e di forze, talvolta non paganti né il santo né la candela, dall'altro canto l'attitudine e la preparazione alla lite giuridica ha fatto sì che molte delle categorie dei nostri emigranti abbiano potuto vincere importanti confronti e stabilire una loro supremazia all'estero, grazie all'inveterata abitudine vallerana al litigio. Si vedano solo gli esempi dati dall'emigrazione dei nostri architetti, costruttori, stuccatori e scultori, nonché quelli dei nostri spazzacamini, venditori di pece⁵⁾ vetrai e nego-

¹⁾ Cito, per esemplificare, il caso del notaio mesoccone Lazzaro BOVOLLINO che studiò a Friburgo in Brisgovia dal celebre umanista di origine glarone Enrico GLAREANO, dopo che suo padre, il notaio ed erudito Martino BOVOLLINO, lo ebbe raccomandato con due lettere del 1529 e 1530 ad Erasmo da Rotterdam [Cfr. A.M. ZENDRALLI, *Il Grigioni Italiano e i suoi uomini*, Bellinzona 1934, p. 102 ss.].

²⁾ Con il termine *Moesano*, coniato in questo secolo dal Dr. h.c. A.M. ZENDRALLI, è ormai naturale designare le due vallate grigionitaliane di Mesolcina e di Calanca. Oggi il distretto grigione che comprende queste due valli è il distretto Moesa, dal nome del fiume che percorre la Mesolcina.

³⁾ Cfr. Pio CARONI, *Due matrimoni annullati in Mesolcina e convalidati a Truns*, in QGI XXXV, 1 (1966).

⁴⁾ Io penso che i *protocolli delle abbreviature dei nostri notai*, che in parte sono ancora conservati specialmente presso i privati — moltissimi essendo stati bruciati da chi li ha considerati solo come carta straccia, poiché non sapeva leggerli — sono, dopo i registri parrocchiali anagrafici (dei battesimi, cresime, matrimoni, defunti), una validissima traccia per la ricostruzione del nostro passato.

⁵⁾ I venditori di pece, ossia della resina ricavata dalle conifere, sono quasi solo calanchini.

zianti, con gente emigrata da altre zone che solo voleva avere il suo cosiddetto «posto al sole».

1. Disposizioni statutarie sul notariato

I più antichi statuti moesani conosciuti sono quelli del 1429/1439-1452 noti come *Statuta vetera vallis Mexolcine* e quelli approvati dalla Centéna⁶⁾ a Lostalloy il 13 febbraio 1531, denominati *Statuta nova vallis Mexolcine*. Furono pubblicati nel 1927 dal dott. jur. Paul JÖRIMANN⁷⁾. Nel 1645 ci fu poi una revisione totale degli statuti civili e criminali della Valle, chiamati in seguito *Statuti di Martinone*, dal cognome del notaio di Castaneda che ne aprontò la stesura. Questi statuti, con numerosi emendamenti e modifiche nel corso degli anni, vennero poi approvati dalla general Centéna del 1773, in una nuova stesura, stampata l'anno successivo a Coira⁸⁾. Due versioni di questi

statuti del 1645: una secentesca e l'altra appunto quella di Coira del 1774 furono riproposte a stampa alcuni anni fa dal compianto dott. Rinaldo BOLDINI⁹⁾.

Negli statuti vecchi del 1429/1439-1452 ci sono cinque capitoli riguardanti i notai. Il primo di questi recita che:

Nessun notaio della valle Mesolcina¹⁰⁾ non può rogare atti se prima non è stato accettato dalla generale Centéna. Gli strumenti rogati da un notaio non approvato da detta Centéna sono giuridicamente nulli¹¹⁾.

Il secondo di questi capitoli dichiara che:

Un notaio non può rogare un atto se non quando sono presenti le persone legittimate e deputate alla stesura dello stesso¹²⁾.

Le fortezze in cui abitavano i Signori di Valle, ossia il castello di Mesocco, quello di Norantola, la torre Fiorenzana di Grono, il palazzo dei de SACCO a Roveredo, facevano parte della

⁶⁾ La Centéna era il massimo organo legislativo vallerano che si riuniva a Lostalloy. Ad essa dovevano partecipare tutti i fuochi di Mesolcina e di Calanca, con un loro rappresentante maschio, dai 14 ai 60 anni, sotto comminatoria di una multa. Oggi esiste ancora la Centéna che si svolge sempre nello storico prato di Lostalloy. Vi partecipano i delegati dei comuni per l'elezione del Tribunale di distretto [Cfr. a. Cesare SANTI, *Ordini della Centéna del 1544*, in QGI 53°, 1 (1984)].

⁷⁾ Paul JÖRIMANN, *Die Statuten des Tales Misox von 1452 und 1531* (Nach der Handschrift im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien), in ZSG VII, 3 (1927).

⁸⁾ *Legge civile e criminale della Valle Mesolcina* - divisa in vari capitoli, già intitolata sotto il nome di Capitolo di Martinone, dalla pubblica generale Centéna tenuta in Lostalloy, li 25 aprile, Anno 1773. Seguì sotto la reggenza degli Illustrissimi Signori Podestà Carlo Domenico a Marcha, Landamano di Mesocco, Podestà Giovanni Pietro Barbieri, Landamano di Roveredo, e Francesco de Giacomo, Ministrale di Calanca. Escludendo ogni altro capitolo antecedente, che non fosse quivi inserito. In Coira - Stampato presso Bernardo Otto, MDCCLXXIV.

⁹⁾ Rinaldo BOLDINI, *Legge civile e criminale della Valle Mesolcina*, in QGI XLVIII, 1-2 (1979).

¹⁰⁾ In tutti i documenti del passato, quando si parla di *Mesolcina* s'intende sempre l'insieme delle due vallate di Mesolcina e Calanca. Quando ci si voleva riferire alla sola val Mesolcina propriamente detta, allora si parlava di «*Val piana*».

¹¹⁾ 73° Capitolo - *Quod notarij non laudati non possint exercere officium in valle*

Item statutum est quod nullus notarius vallis Mexolcine nec aliunde exercens artem notarie cuiuscumque conditionis, status et conditionis existat non possit nec valeat tradare nec imbreviare aliquas cartas in valle Mexolcine nisi prius fuerit laudatus per centenam totius vallis Mexolcine. Et si contrafecerit quod dicte tales imbrevitures et carte sint et esse debeant nullius valoris et momenti nec habeant roboris firmitatem.

¹²⁾ 74° Capitolo - *De cartis non validis nisi servato debito ordine*

Item statutum est quod nullus notarius audeat nec presumat aliquo modo tradare nec imbreviare aliquas cartas nec aliqua instrumenta alicuius maneriei nisi quando conficiantur carte et instrumenta sint presentes personaliter persone legitime ad hec deputate. Et si fuerit contrafactus dicte tales carte et talis instrumenta etiam tales imbrevitures sint et esse debeant nullius valoris et momenti; et ultra hoc tales notarij debeant condempnari in libri viginti quinque terziolorum applicandis camere prefati domini.

categoria di zone in cui non si potevano rogare pubblici strumenti fra comuni, popolazione e privati da una parte, e Signori dall'altra, sotto pena della nullità dell'atto:

*Tutte le carte e gli strumenti fatti e che si faranno entro le mura di una fortezza non hanno valore giuridico*¹³).

Ed effettivamente tutti questi atti pubblici vennero scritti al di fuori di questi fortilizi: 1441, «Actum in loco de Grono ubi dicitur ad Ronchum, prope domum que est prefatorum dominorum de Sacho»; 1444, «Actum in Mixocho prope castrum prefatorum dominorum de Sacho, de foris de antea porta, in strata»; 1444, «Actum Mixochi extra castrum suprascriptum et prope suprascriptum castrum»; 1448, «Actum in Misocho in ecclesia Sancte Marie»; 1465, «Actum Rovoredi prope et extra palatium»; 1466, «Actum Misochi prope murum fortilitie castra»; 1467, «Actum Roveredi ante portam pallatij»; 1467, «Actum ante revellinum castrum de Misocho»; 1470, «Actum in Rovedo extra januam palatij»; 1479, «Actum in Misocho extra portam castrum Misochi»¹⁴).

Seguono due altri capitoli, il primo riguardante i notai di dubbia fama i cui *strumenti che potrebbero causare discordie e ribellione sono dichiarati nulli* e l'altro che *proibisce di rogare pubblici strumenti in giorno di domenica, sotto*

*pena di dieci ducati d'oro, con l'eccezione degli atti di dote, di fine, dei testamenti e delle carte di pacificazione*¹⁵).

Con gli statuti del 1645 vengono ribadite e precisate le antiche norme, con l'introduzione di qualche novità.

*Il notaio che ha rilasciato l'autentico originale di uno strumento di obbligazione, non potrà darne altra copia alla stessa persona, senza il consenso del magistrato*¹⁶).

Rimane il divieto di rogare atti di domenica, con la precisazione che *anche nei giorni delle feste mobili della Beata Vergine e degli Apostoli non si potranno stendere atti pubblici e privati, sempre con l'eccezione delle carte di dote, di pace, di fine, dei testamenti e degli ordini di comunità.*

*È vietato a chi non è notaio pubblico o Cancelliere giurato scrivere pubblici contratti, sotto pena di nullità*¹⁷).

È pure fissata una *tariffa per le prestazioni notarili:*

— per strumenti di vendita e altri contratti perpetui fino a 100 lire, lire 2 1/2 terzole; per contratti sopra le 100 lire, una lira per ogni 100, con riserva delle polizze e semplici obbligazioni per le quali i notai potranno pretendere da 3 a 6 bazzi¹⁸).

Nella parte criminale degli statuti del 1645, per

¹³) 75° Capitolo - *De cartis factis in forteletijs non validis*

Item statutum est quod omnes carte et omnia instrumenta facte et facta et fienda in aliqua forteletia non valeant aequaliter in sententia nec in jure porigantur nec audiantur aequaliter.

¹⁴) ASM, fondo T.A.N., cartelle 24 e 25.

¹⁵) 76° Capitolo - *De notarijs difamatis et portantibus facinorositatem*

Item statutum est quod omnes carte et omnia instrumenta tradite et tradita per tabelionem et notarium vallis Mexolcine vel aliunde portantes facinorositatem sint et esse debeant nullius valoris et momenti in valle ipsa Mexolcina.

83° Capitolo - *De instrumentis non tradandis in diebus dominicis*

Item statutum est per prefatum magnificum dominum comitem Henricum de Saco dominum ut supra quod non sit aliquis notarius qui audeat in suprascripta valle Mexolcina tradare nec imbreviare aliquod instrumentum diebus dominicis sub pena ducatorum decem auri sue camere applicandorum, salvo instrumenta dotium finium mulierum testamenta et cartas pacis.

¹⁶) Doc. n. XIII, AC Soazza, copia manoscritta degli statuti del 1645, in stesura del '700, Capitolo 51 civile [Cfr. a. R. BOLDINI, op. cit., Cap. 53].

¹⁷) Ibidem, Cap. 52.

¹⁸) Ibidem, Cap. 53.

i notai che stenderanno atti falsificati viene prevista una pena:

Capitolo 33° - *Della pena delli Notari, et Cancellieri*
È statuito, che se alcun notaro, et Cancelliere, tanto reggente, quanto stato, rogarà qualche instrumento, o altra scrittura di qualsivoglia sorte, contro il giuramento che ha fatto, sarà come sopra punito per giuramentario falso, et più oltra privato dell'Offizio del Notariato, et del Cancellierato e di non poter più formare scritture; il medemo s'intende delle persone che procureranno tali scritture false¹⁹⁾.

Ciò non impedì, già ai tempi dei de SACCO, nel periodo trivulziano ed anche in seguito, che nella casta notarile moesana ci fosse qualche disonesto che rogò documenti falsi per avere indebiti profitti e guadagni, facendosi però qualche volta cogliere sul fatto e pagando di persona le sue malefatte.

2. L'approvazione di un notaio pubblico

Come si è visto nel capitolo precedente, la ratifica della nomina a pubblico notaio spettava al massimo organo legislativo vallerano, cioè alla Centéna. Prima però il notaio doveva superare gli esami di abilitazione davanti ad un collegio di notai vallerani, presentandosi in seguito innanzi al tribunale civile di valle, composto di quattordici giudici. Cito ad esempio il caso del notaio *Giovanni Pietro BOLZONI*, figlio di Ser Gottardo, di Grono, che venne creato notaio il 14 marzo 1488. Il testo è conservato nel protocollo delle imbreviature del notaio roveredano Giovanni del PICENO²⁰⁾ ed è il seguente:

Creatio notarij Jo.petri bolzoni

M cccc Lxxx Viiij: Indictione Vj: die veneris xiiij mensis martij.

Antestanti domini xiiij Judices pro tribunali sedentes: audita examinatione *Jo.petri filij gotardi bolzoni* de grono: habita quam debita informatione, et consilio in premissis habendi neccessarijs: creaverunt, elligerunt, et ordinaverunt eundem *Jo.petrum* per notarium publicum vallis mexolcine. Ita ut decetero habita prius admissione et confirmatione magnifici domini comitis, seu eius nunciorum: possit et valleat tradare, imbreviare, scribere, et in publicam formam redigere quecumque instrumenta et actus: et quelibet alia facere, et exercere: que ad publicum notarium spectant: non scribendo incartis abrasijs: nec membranis, exercendo omnia juste, et fideliter: qui notarius creatus juravit corporaliter ad sancta dei evangelia in manibus mei notarij, facere, et exercere artem notariae juste et fideliter: et ea omnia facere: que ad officium justici et legalis notarij spectant.

Actum in stuppa magna in pasquedo roveredi, presentibus: Ser Alberto de beffano, Ser dominico quatrini, Ser Antonio de grono, alberto salvagnio, Ser donato gualzero de mixocho, martino notario de callancha et alberto menevento».

Quindi nella commissione di esami notarili figuravano sette notai vallerani già affermati: Ser Alberto de Beffano, di Roveredo, Ser Domenico QUATTRINI di San Vittore, Ser Antonio de SACCO di Grono, Alberto SALVAGNIO, abitante a San Vittore, Ser Donato GUALZERO di Mesocco, Martino notaio di Calanca ed Alberto MENEVENTO, di San Vittore. Giovanni Pietro BOLZONI fu poi attivo come notaio nel Moesano per almeno un cinquantennio, tanto che nel 1537 Francesco TRIVULZIO gli affidò la direzione dei lavori per riassumere e catalogare tutti i documenti latini e tedeschi appartenenti alla Signoria di Valle, traducendoli in italiano.

Per dare un'ulteriore idea della nomina a no-

¹⁹⁾ La pena prevista al Cap. 33° è la stessa di quella del Cap. 32°:
Cap. 32° - *Della pena de giuramentari falsi*

E' statuito, ed ordinato, che se qualche persona haverà ardire di giurare, et che sia convinto [= accertato] d'aver giurato il falso avanti del Magistrato tanto civile, quanto criminale, sia punito in pena afflittiva del corpo, cioè *che li siano tagliate le tre dita stesse con cui haverà solennizzato il giuramento*, et più oltra, che il medemo sia bollato, ovvero con altra pena in arbitrio de Signori trenta huomini, secondo l'importanza del giuramento. [AC Soazza, *Doc. n. XIII*].

²⁰⁾ *Protocollo delle imbreviature* per l'anno 1488 del notaio roveredano Giovanni del PICENO, di proprietà del signor Tullio TAMO', San Vittore.

taio, cito un altro manoscritto²¹), dal quale si può anche arguire che i notai pubblici non erano poi così rari. D'altra parte, considerati i numerosissimi atti pubblici e privati che si dovevano rogare, ciò è comprensibile. Il 22 ottobre del 1722, a Roveredo, ben sei nuovi notai superarono gli esami di abilitazione davanti alla preposta commissione. Così fu verbalizzato il fatto:

Anno 1722, Die Jovis li 29 del Mese di ottobre in Roveredo

Tenore et virtù delli ordini anteriori dati dalla General Centena e Consiglio tenuti in Lostallo loco solito di residenza, per istanza fatta dalli Signori elletti Nodari di cotesta nostra General Valle come dall'original protocollo. Fureno radunati li Signori *Deputati all'Esame* cioè Signori Ministrali Tini, Ferrario, De Giacomo, Camone et Ministrale Gasparo Maria à Marcha con Signori Fiscali Reggenti Toschano et Bertossa et Cancellieri, ambi il tutto però sine pregiudizio della Residenza²²).

Qualli Signori Nodari anche comparvero cioè Signor Cancelliere *Thomaso Maria à Sonvicho*, Giudice *Giovanni Camone*, Giudice *Casparo Maria Togniolla*, Console *Giuseppe Maria Bolzoni*, Giudice *Luca Maffiolo*, et Cancelliere *Giuseppe Maria à Marcha*.

Ibique statim fu ordinato di dargli l'esame capace alli sudetti Signori Nodari. Onde fu esaminato il Signor Cancelliere *Thomaso à Sonvicho*. Del che fu dopo sentito et esaminato detto Signor *Sonvicho* alla longa con piena contentezza delli Signori Esaminatori sudetti trovata la sua capacità adnesso et laudato per nodaro Publico.

Item fu esaminato il Signor Giudice *Casparo Maria Togniolla*: qualle fu adnesso.

Item fu esaminato il Signor Giudice *Maffiolo*: qual fu adnesso.

Item fu esaminato il Signor Giudice *Giovanni Camone*: qual fu adnesso.

Item fu esaminato il Signor Console *Giuseppe Maria Bolzoni* di Grono: qual fu adnesso.

Item il Cancelliere *Giuseppe Maria à Marcha* fu esaminato: qual fu adnesso.

3. Atti notarili e protocolli delle imbreviature

Almeno fino al termine del Cinquecento gli originali degli atti rogati dai notai venivano scritti su pergamena. Prima della stesura definitiva dello strumento il notaio doveva preparare, per comodità delle parti, una minuta del negozio giuridico, detta *imbreviatura*. Queste minute di atti venivano scritte solitamente in registri cartacei detti *protocolli delle imbreviature*, conservati dal notaio. Parecchi di questi registri sono ancora custoditi nel Moesano, nei pubblici archivi o presso privati. Essi sono molto importanti per la ricostruzione storica poiché vi sono descritti molti dettagli che spaziano dalla toponomastica all'onomastica; dagli usi e costumi all'economia; dalla giustizia civile e criminale alla legislazione vallerana, e così di seguito.

Per esempio nell'Archivio del Circolo di Roveredo sono conservati i protocolli delle imbreviature del notaio di San Vittore *Alberto de SALVAGNIO* per gli anni 1467-1488 e quelle del notaio roveredano *Giovanni del PICENO* per il 1484 e 1486²³).


L'amico *Tullio TAMO'*, di San Vittore, conserva alcuni di questi registri, fra cui quelli dei notai *Giovanni del PICENO* per gli anni 1488 e 1492 e di suo figlio *Giovanni Pietro del PICENO* per il 1519, 1535 e 1536.

Ma dove sono andati a finire tutti gli altri protocolli delle imbreviature dei nostri notai?

²¹) *AaM*, Mesocco

²²) *sine pregiudizio della Residenza*: cioè con riserva della ratifica della Centéna. I soprascritti novelli sei notai esercitarono l'ufficio e si fecero onore in seguito ricoprendo parecchie cariche pubbliche. Si può notare che gli esaminandi erano già tutti attivi nella vita pubblica come Giudici, Cancellieri e Console e che quindi non avevano alle spalle solo gli studi, bensì anche qualche anno di pratica amministrativa e giudiziaria.

²³) Cfr. *Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina*, Poschiavo 1947, p. 135 e 137. Gli appunti manoscritti di Emilio MOTTA, fatti all'inizio di questo secolo, con i regesti delle imbreviature del notaio *Alberto de SALVAGNIO*, sono conservati nell'Archivio moesano di San Vittore, cartella 43, n. 2.)



Obbligazione - Mesocco, 6 ottobre 1292. Pergamena latina dell'Archivio parrocchiale di Soazza. Notaio: Benedetto PELIZZARI di Dongo.

Certamente qualche privato li avrà, magari senza nemmeno saperlo, nascosti in una cassa di qualche polveroso solaio.

La lingua usata dai nostri notai per gli atti che rogavano era un latino medievale, in molti punti assai diverso da quello classico²⁴). La scrittura usata dai notai presenta numerosissime abbreviature, quasi come in un sistema stenografico. Queste abbreviature erano codificate ed esistono ancora oggi dei manuali che possono aiutare colui che non è specializzato in brachigrafia e paleografia latina nella lettura di tutti questi manoscritti notarili²⁵).

Si è visto precedentemente come il notaio, all'atto della sua nomina, doveva giurare sui vangeli di agire correttamente. All'inizio di ogni suo protocollo di imbreviature, il notaio soleva scriverci alcune frasi che richiamavano la protezione divina e le sue oneste intenzioni. Per esempio Giovanni del PICENO, di Roveredo, così cominciò un suo protocollo di imbreviature, il 27 dicembre 1487:

...Hoc est Instrumentorum seu Inbreviaturarum mei Jo. del Pyceno notarius publicus vallis mexolcine prothocollum scriptum anno m cccc Lxxx viij, Indictione sexta et septima. Inceptum ad laudem et

²⁴) Cfr. C. H. GRANDGENT, *Introduzione allo studio del latino volgare*, Milano 1914.

²⁵) Per esempio: A. CAPPELLI, *Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, Milano, 1979, ristampa; E. M. THOMPSON, *Paleografia greca e latina*, Milano, 1940; M. PROU, *Manuel de paléographie latine et française*, Parigi, 1910.

gloriam summi omnipotentis dei eiusque gloriose Virginis matris marie atque gloriosi apostolorum chori prophetarumque laudabilis numeri Martirum denique andidati (?) exercitus. Insuper ad honorem sancte matris ecclesie In nomine immense maiestatis patris: venerandique veri et unici filij: sancti quoque paracleti spiritus. Amen...

Così invece scrisse il figlio Giovanni Pietro del PICENO, pure notaio, il 30 dicembre 1518:

...In nomine domini, millesimo quingentesimo decimo nono²⁶⁾ indictione septima. Hoc est protecholum mei Joannis petri del Pycino de Roveredo inceptum ad honorem immense maiestatis omnipotentis dei patris omnipotentisque filij ac omnipotentis spiritus sancti nec non ad laudem et gloriam sanctissime et gloriosissime virginis matris marie atque totius curie celestis. Amen.

Actiones nostras quessimus domine aspirando perveni et admari prosequere ut omnia nostra actio atque cuncta bona operatio a te semper incipit et per te incepta finiatur per Christum dominum nostrum amen...

Gli strumenti rogati dai notai riguardavano, un tempo come del resto anche oggi, due ambiti ben distinti: gli affari pubblici e quelli privati.

Fra i primi vanno annoverati gli atti che concernevano i rapporti dei singoli comuni con i Signori di Valle (de SACCO, TRIVULZIO), le convenzioni e i contratti con le zone confinanti e con altri vicini prossimi che potevano influire sull'andamento economico vallerano (vedi il Ducato di Milano), le sentenze civili e criminali, e così di seguito.

Fra i secondi c'è una moltitudine di atti che toccano tutta la vita di un popolo e che, per necessità giuridica, dovevano essere scritti e autenticati dal notaio. Cito qualche esempio: compravendita, retrovendita²⁷⁾, permuta di beni mobili ed immobili; cessioni, assegnazioni, pegni, rinunce, donazioni, regressi, obbligazioni, cauzioni, fideiussioni, confessi di debito, affitto di beni immobili a livello²⁸⁾, a massarizio o come semplice locazione; promesse, testimonianze giurate; testamenti, strumenti di dote, legittimazioni di figli naturali²⁹⁾; divisioni ereditarie; stime di beni; patti e convenzioni, strumenti di procura, di avogadria; compromessi e arbitrati; istanze e proteste, sentenze

²⁶⁾ Nel Moesano era in vigore l'indizione detta romana o pontificia che faceva cominciare l'anno dal giorno di Natale. In questo caso il notaio scrive «1519» al 30 di dicembre, ma si tratta, secondo il nostro computo attuale del 1518. Circa le date e i calendari si veda, di A. CAPPELLI, *Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo*, Milano 1929, dove si trova spiegata anche la questione del passaggio dal calendario «giuliano» al calendario «gregoriano» che tanto filo da torcere diede specialmente nel Grigioni [Il comune di Susch adottò il calendario gregoriano solo nel 1811, ultimo fra i comuni grigioni ad adattarsi alla riforma del calendario, promulgata da Papa Gregorio XIII, con la sua bolla *Inter gravissima* del 24.2.1581].

²⁷⁾ La *retrovendita* era un diritto codificato con il quale si dava la possibilità agli eredi o successori della persona che aveva venduto di ricomperare i beni immobili venduti. Per esempio il Capitolo 68° dei vecchi statuti vallerani quattrocenteschi, così dispone in merito:

Terminus exigendi terras venditas

Item statutum est et ordinatum quod si aliqua persona venditionem fecerit de aliquibus bonis alicui persone quod a die venditionis ad annum unum et diem unum proxime futuros successores et propinquiores suprascripte persone venditricis possint et valeant exigere et recuperare in se rem venditam sive res venditas ut supra, dando et solvendo emptori denarios in venditione contentos per eum exbursatos.

²⁸⁾ Il *livello*, da noi usato moltissimo ai tempi dei de SACCO, è un contratto agrario con il quale un determinato fondo immobile veniva dato in affitto, per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Nel Moesano il livello fu praticato fino al '700, trattandosi in generale di enfiteusi, ossia di contratto con cui si cedeva ad altri il dominio utile in perpetuo o per un lungo periodo, mediante il pagamento di un canone annuo (detto appunto livello) in denaro o in derrate.

²⁹⁾ I figli naturali venivano pubblicamente legittimati dai Conti palatini. Si vedano in merito: R. BOLDINI, *Per la conoscenza del problema dei notai imperiali: i conti palatini*, in QGI 54°, 3 (1985) e, C. SANTI, *Ancora di notai imperiali e conti palatini*, in QGI 54°, 4 (1985).

civili e criminali, capitoli e statuti di comunità³⁰⁾ e di valle; appalto dell'esazione di taglie, pedaggi, decime; diritti di pesca; e così di seguito.

Anche le formule giuridiche usate dai notai per i diversi tipi di atti variavano di poco e, per chi è addentro nello studio di questi manoscritti è abbastanza facile trovare nel testo, spesso lungo e con ripetizioni (che oggi ci possono sembrare pedanti e noiose), determinati elementi. Le calligrafie dei notai, in generale, sono molto belle e curate. La forma stessa della calligrafia e delle abbreviature permette di individuare subito a che periodo o a che secolo si riferisce il documento.

Quanti strumenti stendeva un notaio? Come risulta dal suo protocollo delle imbreviature, il notaio roveredano Giovanni del PICENO, dal 29 dicembre 1487 al 29 dicembre 1488, rogò più di duecento atti. Suo figlio Giovanni Pietro, dal 29.12.1534 all'11.12.1536 ne rogò 172.

Il notaio generalmente stendeva gli atti all'aperto, nella piazza del paese; se pioveva, sotto a qualche portico; nella brutta stagione nella sua bottega o in qualche «stupa», che in dialetto è la «stua».

Come si è visto gli strumenti con i Signori di Valle si scrivevano fuori dalle mura delle fortezze. Anche le chiese andavano bene per rogare atti di pretto carattere venale.

Ma come si può constatare dalle imbreviature, il notaio si recava spesso anche in altri villaggi della regione che al momento non possedevano un notaio locale. E qui vien da pensare al notaio che, a dorso di mulo o di cavallo, con rotoli di pergamene, penne d'oca e inchiostro, si recava magari in fondo alla Val Calanca per rogare il contratto di vendita di una pezza di prato.

La sottoscrizione del notaio sugli atti rogati era preceduta dal suo segno del tabellionato, che si abbrevia con «ST». Il segno del tabellionato è

un segno manuale e personale, per lo stesso notaio sempre uguale, che, messo davanti alla sottoscrizione, serviva come garanzia dell'autenticità degli atti rogati.

Normalmente il segno del tabellionato si trova quindi sempre in basso a sinistra. Talvolta poteva trovarsi anche all'inizio del manoscritto. Per dare un'idea al lettore di questi segni di tabellionato, ne presento una serie in appendice a questo scritto.

Ecco qualche esempio di sottoscrizione notarile:

ST Ego Albertus publicus Imperiali auctoritate notarius vallis mixolzine filius quondam gaspari del nigro de Advocatis de Anderslia de misocho hoc Instrumentum renuntiationis rogatus tradidi, scripsi et me subscripsi

ST Ego Gasparinus publicus Imperiali auctoritate notarius vallis mesolzine filius Alberti de la ferera de lexo de misocho hoc Instrumentum donationis rogatus tradidi scripsi et me subscripsi

ST Ego Gaspar publicus Imperiali auctoritate notarius vallis misolzine filius quondam Alberti notarij de Anderslia de misocho hoc Instrumentum sententie rogatus tradidi scripsi et me subscripsi³¹⁾.

4. Falsificazioni e notai disonesti

Nonostante il solenne giuramento sui Vangeli di agire in modo onesto e corretto, talvolta qualche notaio falsificava dei documenti a fini di lucro per sé e per altri.

Per uno studioso di manoscritti è assai difficile individuare queste falsificazioni, già per il fatto che venivano stese con molto acume e furbizia. E se già per i contemporanei era arduo riconoscere questi falsi, maggiormente lo è ora, a distanza di qualche secolo.

La più antica falsificazione nota, riguardante la Mesolcina, è il famoso diploma di re Corrado II, fatto a Verona nel 1026, con cui viene

³⁰⁾ I più antichi statuti comunali mesolcinesi ancora conservati sono quelli di Leggia, del 1380, rogati dal notaio Simone de BIANCHI, di Porlezza, attivo a Como. Cfr. in «La Voce delle Valli», n. 25, del 23.6.1983, il mio articolo *Gli statuti di Leggia del 1380*.

³¹⁾ Notai Alberto NIGRIS di Andergia, Gasparino della FERERA di Leso e Gaspare NIGRIS di Andergia, tutti di Mesocco, secolo XV.


dato il Contado di Mesolcina al Vescovado di Como³²).

Il Doc. n. 1 dell'archivio comunale di Buseno, datato 1° dicembre 1253, rogato dal notaio Guarisco CAZULOS di Gravedona, venne individuato come falso da Emilio MOTTA, che in proposito scrisse³³):

La pergamena è certamente una falsificazione od interpolazione di qualche atto. Ciò risulta dal carattere paleografico (che non è del Duecento) e dai titoli

di conte e visconte dati ai de SACCO, che non avevano, e dai placiti di Grono di cui non è traccia, né pure del Castello di Calanca, salvo trattasi della torre a S. Maria di Calanca. Da documenti dell'Archivio di Mesocco si ha traccia di notai del lago di Como che falsificavano documenti per la Calanca nel XV secolo. La lettura dell'intero documento fornisce evidenti segni di falsificazione.

Il Doc. n. 7 dell'Archivio comunale di Leggia, scritto a Gravedona il 14 aprile 1436, ci dà una



Procura del comune di Soazza
Soazza, 1° giugno 1443.
Pergamena latina
in Archivio parrocchiale a Soazza.
Notaio: Zanetto de AIRA di Cama.

³²) BUB, I, 170.

³³) *Regesti degli Archivi della Valle Calanca*, Poschiavo 1944, p. 37.

traccia dell'attività falsaria dei notai del lago di Como. L'originale su pergamena, rogato dal notaio Abbondio de CAZOLIS di Gravedona, ha il seguente contenuto nel regesto fatto da Emilio MOTTA³⁴):

Lettera del medico mastro Francesco CURTI, e di Gianolo, Filippo, Nicolao e Giovanni CURTI, Zane della STAMPA e Giovanni de CONTRANO al Conte Enrico de SACCO, signore della Mesolcina, con la quale lo avvisano, per notizia avuta da Antonio di Leggia e Giovanolo di Leggia, abitanti nel luogo di Drexio, ai 14 aprile, della venuta a Gravedona di Conto di Calanca, Gaspare fil. qdm. Zane de Calanca, Gaspare di Cama e Giorgio di Cama in cerca di certo Petrolo detto petutum, notaio, onde indurlo a rogare certi istrumenti falsi contro i comuni di Verdabbio e Leggia, promettendogli grande quantità di denaro. Aver egli rifiutato il mercato, secondo quanto egli stesso, esaminato, assicurava: anzi aver risposto ai messi mesolcinesi essergli più caro l'onore che «aliqua mundi pecunia».

Sicuramente un disonesto fu il notaio roveredano Zane de la GERA figlio di Ser Martino. Nel 1482 rogava ancora strumenti, alcuni dei quali sono oggi nei nostri archivi pubblici. Si macchiò della colpa di falsità in atto pubblico, come risulta da un documento del 30 settembre 1484³⁵). Il testamento del fu Giovannolo detto Scarmuzia, di Leggia, venne trovato falso «*per falsitatem comissam per nunc quondam Zanne dela Gera olim notarium publicum vallis mixolcine prout in processu suprascripti quondam zanneti dela gera scriptum et annotatum fuit et est*».

Onesto fu sicuramente il notaio di Cama Giacomo de AYRA, figlio di prete Simone. Però, se si leggono i documenti riguardanti suo padre,

appunto Simone de AYRA che fu prete a Cama, vien da rabbrivire. Nella metà del '400 questo prete, non facendosi tanti scrupoli, si trovò in una fazione che voleva a tutti i costi eliminare parecchi esponenti del casato de SACCO, a Grono e a Roveredo. Processato dal tribunale criminale di valle, fu riconosciuto colpevole di tradimento, ossia di aver avvelenato parecchi de SACCO con il «tossico». Venne condannato alla pena capitale, con la confisca di tutti i beni. Se la cavò per il rotto della cuffia, anche per massicci interventi dell'autorità ecclesiastica. Infatti potè restare in valle e tutti i suoi beni, confiscati dopo la sentenza nelle mani del conte Enrico de SACCO, furono ceduti da quest'ultimo ai figli di questo sacerdote, ossia a prete Pietro, a Matteo e a Giacomo che è appunto il notaio qui citato³⁶).

Il notaio Giovanni Pietro MAZIO di Roveredo, nel 1570, con la riforma ecclesiastica, si recò all'incanto di tutti i beni del monastero di Cazis. Lì comperò a basso prezzo tutti gli oggetti di stagno, volendone fare commercio. Ma tornato a casa si vide la casa incendiata³⁷). Lo stesso Giovanni Pietro MAZIO, Ministrale del Vicariato di Roveredo, nell'autunno del 1583, si trovava a Milano ed essendo «luterano pubblico», cioè simpatizzante della Riforma, venne laggiù accusato di eresia, sempre per via del monastero di Cazis («...et haveva destrutto uno monasterio in quelle sue parti...»). Ci volle l'intervento dei notabili mesolcinesi di parte cattolica e delle Leghe per impedire che il notaio e Ministrale MAZIO venisse condannato dall'Inquisizione³⁸).


³⁴) *Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina*, Poschiavo 1947, p. 42.

³⁵) ASM; fondo TAN, cartella 26, doc. n. 39.

³⁶) Ibidem, cart. 25, doc. n. 36, del 31.5.1474.

³⁷) Giovanni Antonio a MARCA, *Compendio storico della valle Mesolcina*, IIª edizione, Lugano 1838, p. 127-28.

³⁸) Rinaldo BOLDINI, *Un incidente poco diplomatico durante la visita di S. Carlo in Mesolcina*, in QGI XXVI, 3 (1957).



Sentenza dei 14 Giudici della Mesolcina per le taglie sugli alpi - Mesocco, 18 marzo 1491. Pergamena latina in Archivio parrocchiale a Soazza. Notaio: Alberto de SALVAGNIO di San Vittore.

5. Il regolamento sul notariato del 1840-41

Come già detto, dopo la rivoluzione francese ed il periodo napoleonico il notariato perse molto della grande importanza avuta nel Medioevo e fino al secolo XVIII. La ragione di tale fatto è spiegata in una lettera del Consiglio generale di valle³⁹⁾ sul progetto di revisione del notariato, indirizzata a tutti i comuni del Moesano il 5 marzo 1841⁴⁰⁾. In essa è detto che:

Sull'esempio delle altre Nazioni incivilite, anche la nostra Valle già nel 1645 colla revisione del Patrio Statuto regolava l'Ufficio Notarile, all'uopo di poter rendere ufficialmente assicurati e pubblici quegli atti tendenti ad assicurare alle famiglie l'esecuzione delle loro volontarie convenzioni e disposizioni. Statuivasi però soltanto la nomina de' Notari, il dover loro non contraffare al loro giuramento, ed il suo onorario, di un tanto per cento, cioè 2 1/2 per Cento sino alle Lire 100 e £. 1 per Cento per le somme maggiori, riservate polizze di semplice obbligazione fissato a Bazzi sei l'onorario come al capitolo 43 de' Civili.

L'istituzione e nomina de Notari fu sempre conservata e mantenuta fino a' nostri giorni, giacché la Valle nostra volle sempre averne otto, cioè due per ogni Squadra⁴¹⁾; ma sia poi perché si temesse la spesa, o perché non ben stabilite le sue attribuzioni, doveri ed obblighi, da molto tempo a questa parte, venivano questi rare volte impiegati nell'estendere

contratti, convenzioni, donazioni, ed al più chiamavansi per qualche testamento, ed in luogo loro si preferiva quasi sempre valersi di semplici particolari, e talvolta anche inesperti, e non sempre idonei a tale incombenza, anche per quelli affari che riguardavano persone illetterate, bisognose d'essere legalmente assistite, trascurando quasi sempre di far intervenire in simili casi due testimoni, quindi quante male conseguenze ne derivino da questo difetto ognun lo può rilevare⁴²⁾.

Negli anni 1840-1841 il Consiglio generale di Valle, per porre un rimedio alla confusione che si era creata in campo notarile, incaricò un'apposita deputazione, presieduta dal Landamano del Vicariato di Roveredo Giovanni Pietro de ZOPPI, di preparare un nuovo regolamento sul notariato. Qualche anno fa ho rintracciato il manoscritto di questo progetto di revisione che è il seguente⁴³⁾:

Regolamento sul Notariato

Art. ° 1 °

Per tutta la Valle Mesolcina vi saranno otto *Notai* destinati a ricevere li atti e contratti, cui le parti debbano o vogliono far imprimere il carattere di autenticità inerente alli atti dell'Autorità pubblica. Essi vengono nominati dal Consiglio Generale di Valle, prendendone due da ogni Squadra⁴⁴⁾.

³⁹⁾ Il *Consiglio generale di valle* era il massimo organo esecutivo vallerano. Era composto dai Ministrali (Landamani), dai loro sostituti (Locotenenti), dai Fiscali (Procuratori pubblici), dai Cancellieri e dai Consoli e deputati di ciascuna comunità.

⁴⁰⁾ Manoscritto in *AaM*, Mesocco.

⁴¹⁾ Le suddivisioni amministrativa e giudiziaria del Moesano non coincidevano. Infatti, amministrativamente c'era la ripartizione in quattro squadre: Squadra di Mesocco, Squadra di mezzo (Soazza, Lostallo, Cama, Leggia e Verdabbio), Squadra di Roveredo (San Vittore, Roveredo e Grono) e Squadra di Calanca. In materia giudiziaria il Moesano era suddiviso in Vicariato di Mesocco (Mesocco, Soazza e Lostallo - dal muro del ponte di Sorte in su) e Vicariato di Roveredo (dal muro del ponte di Sorte in giù, compresa anche la Calanca che però aveva limitate competenze proprie).

Per la suddivisione amministrativa si veda anche, di Rinaldo BOLDINI, *Dal libro-mastro di un medico mesolcinese di tre secoli fa*, in AG 1955.

⁴²⁾ Per risparmiare le spese si ricorreva spesso al Curato del paese. Si veda l'esempio di Soazza, dove i frati cappuccini stesero moltissimi testamenti e compromessi-arbitrati (*AP Soazza*, serie TESTAMENTI e serie ARBITRATI).

⁴³⁾ *AM San Vittore*, cartella 15, n. 10.

⁴⁴⁾ A margine, d'altra calligrafia: «Accettato colla riserva esser in arbitrio il prevalersi o no dell'autorità del notaro, e pegli atti privati ritenerli autentici anche senza di quella».

Art. °2°

Per essere Notaio bisogna

- A - Essere Cittadino Cantonale domiciliato in Valle
- B - Avere compiuti li anni 30 di sua vita
- C - Avere fama di probità ed onestà
- D - Possedere le necessarie cognizioni intorno alle quali dovrà essere esaminato avanti la Conferenza al mezzo di appositi esaminatori ed essere solvibile prestando una sigurtà⁴⁵⁾ reale per valore di £ire 4 mille⁴⁶⁾.

Art. °3°

Solo dopo aver soddisfatto alle condizioni dell'antecedente articolo prescritte verrà il candidato ammesso dalla Conferenza di Valle e qual Notaio assunto ad apposito giuramento e munito di relativa patente, per la quale pagherà un Luigi d'oro⁴⁷⁾.

Art. °4°

Ogni notaio avrà il proprio *Tabellionato* che è uno stampo in cui sia rappresentata l'arma del Cantone, ed appiedi impresse le lettere iniziali del suo nome, cognome e qualificazione di Notaio. Di questo tabellionato si farà il primo impronto nel Protocollo di Valle ove apparirà l'approvazione del Notaio, il quale lo firmerà di proprio carattere. Questo tabellionato non può venire cambiato, od alterato, ed in caso di perdita dovrà essere surrogato da un altro di forma diversa, previo il permesso della Conferenza, e sotto le cautele qui sopra espresse⁴⁸⁾.

Art. °5°

Il Notaio è tenuto prestar il suo ufficio ogni qualvolta ne sarà richiesto, quando l'atto, per cui vien ricercato, non ripugna alla legge. Gli è interdetto funzionare fuori di Valle⁴⁹⁾.

Art. °6°

Il Notaio non può ricevere un atto, in cui vi sia parte egli stesso, od un suo parente, sino al secondo grado inclusivo, neppur quando vi abbian parte altri parenti, coi quali egli vive in comunione. La contrafazione al presente articolo porta la nullità dell'atto in quella parte che riguarda le persone qui sopra contemplate⁵⁰⁾.

Art. °7°

Qualunque atto notarile tra vivi dev'essere esteso e pubblicato alle parti, alla presenza di due testimoni sottoscritti e corredate colle firme delle parti e del Notaio.

Gli atti pubblici notarili di ultima volontà, cioè testamenti e donazioni per causa di morte devono essere fatti alla presenza di 5 testimoni. Li codicilli alla presenza di 3 testimoni, che devono firmarsi ad una del testatore prima del Notaio. Li testimoni devono avere per lo meno l'età d'anni 14, ed essere bastantemente conosciuti ed idonei. L'inosservanza del presente articolo porta la nullità dell'atto⁵¹⁾.

Art. °8°

Nessun può testimoniare quando sia vincolato in parentella col Notaio, o colle parti sino al secondo grado inclusivamente o trovansi al servizio del Notaio o delle parti⁵²⁾.

Art. °9°

Se le parti, od alcuni testimoni dichiarano di non saper o poter scrivere, faranno almeno il loro segno di Casa, ed il Notaio deve far menzione in fine dell'atto di tale loro dichiarazione⁵³⁾.

Art. °10

Occupando l'atto originale più fogli, ogni foglio dev'essere firmato dalle parti e dal Notaio.

⁴⁵⁾ *sigurtà*, cauzione, fideiussione.

⁴⁶⁾ A margine: «Accettato».

⁴⁷⁾ A margine: «L'onorario ridotto ad un zecchino».

⁴⁸⁾ A margine: «Accettato».

⁴⁹⁾ A margine: «Accettato».

⁵⁰⁾ «Viene accettato colla difalcazione sin al 3° grado inclusivo di parentela».

⁵¹⁾ «L'età dei testimoni non deve esser minore di 18 anni».

⁵²⁾ «Il grado di parentela deve esser il 3°».

⁵³⁾ «I testimoni debbano saper firmarsi».

Art. ° 11 °

Ogni atto deve contenere la data e luogo in cui è stato fatto. Le cifre di somma verranno anche scritte in lettere d'alfabetto, ne vi potrà essere alcuna cancellatura, o postilla, senza divenire espressamente accennata dal Notaio stesso e vidimata dalle parti.

Art. ° 12 °

Ogni testamento che non sia scritto intieramente dal testatore, dovrà essere fatto dal Notaio colle formalità prescritte dall'art. ° 7°.

Art. ° 13 °

È dovere del Notaio di osservare ne' rogiti degli atti che riceve le solennità prescritte secondo la natura dell'atto ed informare esattamente le parti disponenti del tenore delle leggi, alle quali devono uniformarsi.

Art. ° 14 °

Il Notaio deve dichiarare nel rogito di conoscere le parti od il testatore ed i testimoni.

Art. ° 15 °

Il Notaio che ommette alcune delle solennità prescritte per la validità dell'atto, deve reintegrare le parti a termini di ragione. Egli verrà inoltre punito dal Tribunale Giurisdizionale, la prima volta, nella multa di lire 20 sino alle lire 100, a norma del caso e sua importanza, ed in caso recidivo sospeso dall'Ufficio temporaneamente o per sempre, secondo le circostanze.

Art. ° 16 °

Il Notaio riceve in consegna qualunque atto di ultima volontà rilasciandone ricevuta, in cui come nell'atto stesso, egli dovrà indicare il giorno e l'ora in cui li viene consegnato.

Art. ° 17 °

L'apertura e pubblicazione dei testamenti, od altri atti di ultima volontà, dovrà il Notaio farla subito dopo conosciuta la morte del testatore, anche senza istanza delle parti, e ciò avanti il Tribunale Giurisdizionale⁵⁴).

Art. ° 18 °

Il Notaio conserva con tutta esattezza, in buon ordine ed in luogo sicuro, gli atti originali, coi relativi inserti, numerizzandoli alla sua matrice. Egli non li rilascerà ad alcuno meno all'Autorità competente dietro apposita richiesta, e contro ricevuta, nel qual caso dovrà ritenere presso di sé una copia. Alle parti interessate rilascerà dietro loro istanza copia degli atti notarili qualunque, esclusi quelli di ultima volontà, prima della loro pubblicazione formale.

Art. ° 19 °

La Conferenza di Valle od il Magistrato locale emergendo fondato dubbio, di mancanza od infedeltà d'Ufficio o di negligenza, nel custodire atti originali, può ordinare la visita delle Carte nella casa del Notaio e farle ritirare in caso di necessità a mano dell'Autorità.

Art. ° 20 °

Il Giudice locale deve dopo tre giorni dalla morte di un Notaio, avvisare il Presidente della Giurisdizione di tale decesso, ed in caso d'urgenza assicurare le carte notarili.

Art. ° 21 °

Il Presidente della Giurisdizione si farà indubito consegnare tutte le carte colla rubbrica, ed il segno di tabellionato, quale verrà distrutto dal Magistrato e le carte colla rubbrica rimesse al Notaio che verrà eletto in rimpiazzo del defunto.

Art. ° 22 °

Il presente regolamento avrà effetto tosto ottenuto la sanzione delle rispettive squadre, ed ogni altro dispositivo statutario e consuetudini fin'ora esistenti dovranno dal momento essere considerate per abolite.

Art. ° 23 °

Il Notaio percepirà per suo emolumento od onorario degli atti che avrà rogati, quanto vien fissato distintamente nella seguente tariffa vietando rigorosamente il deviare da questa.

⁵⁴) «Essendovi dei parenti la pubblicazione deve esser fatta a questi e non al Tribunale».

Tariffa

Per ogni atto notarile non contemplato nelle seguenti categorie, comprese le polizze sino al valore di lire 500 cadauna £. 3.—

Dalle Cinque Cento in su il doppio, cioè £. 6.—

Per un obbligo con ipoteca speciale sino a £. 1000 £. 6.—

E dalle £. 1000 sino alle £. 5000, per cento di più £. —.10

E dalle £. 5000 in avanti per cento di più £. —.5

L'onorario non può però in ogni caso eccedere le £. 40.—

Per Istromenti di divisione, pegno l'egual tassa, coll'aumento del 5 per cento⁵⁵).

Per Istromenti d'inventari di stabili, mobili, e per altri lavori notarili di conteggio e liquidazione in oggetti di prezzo non determinato, si pagherà l'onorario in proporzione di tempo calcolato per ogni giorno £. 10.—.

Per Istromenti di sigurtà sotto le £. 1000 £. 10.—

Dalle £. 1000 in su £. 5 sino alle £. 4.—

Testamenti od altri atti di ultima volontà £. 10 sino alle £. 40 in proporzione dell'entità dell'asse o legato.

Per autenticazione di un atto qualunque non esteso dallo stesso Notaio e per autenticazione di firme, estratti, o copie coll'apposizione del Tabellionato soldi 20.—⁵⁶).

Fatto in Roveredo li 3. Aprile 1840

Per la Deputazione incaricata dall'Illustrissimo Consiglio di Valle
Giovanni Pietro de ZOPPI,
Landamano di Roveredo

6. Attività e cariche pubbliche dei notai

Oltre all'intensa attività dei notai nella stesura di atti privati e pubblici, capitavano anche grandi impegni, prolungati nel tempo, con i Signori di Valle (de SACCO, TRIVULZIO). In questi casi l'accordo di collaborazione (e non avrebbe potuto essere altrimenti per un notaio) veniva messo nero su bianco e firmato dal committente.

I notai *Ser Alberto del NIGRO e suo figlio Gaspare*, della frazione di Andergia di Mesocco, lavorarono molto per il Conte Enrico de SACCO, come attestano i manoscritti e come ben scrisse Savina TAGLIABUE⁵⁷):

... *Alberto del Negro* di Mesocco figura come notaio nella divisione dei beni fra Giovanni, Donato e Gaspare de Sacco, il 22 febbraio 1422...

... Il notaio *Gaspare del Negro* di Andergia, appartenente ad una delle prime famiglie di Mesocco e figlio di un notaio, era stato l'uomo di fiducia di Enrico de Sacco, di cui aveva rogato quasi tutti i contratti e il testamento...

La conferma che Alberto del NIGRO (o NIGRIS) fu uomo di fiducia del Conte Enrico de SACCO si ha, per esempio, da una donazione fatta dallo stesso Conte ad Alberto nel 1448, con la motivazione dei molti e grandi servizi ricevuti dal detto notaio⁵⁸).


⁵⁵) «Senza l'aumento del 5%».

⁵⁶) «Da stabilire una tassa equa per tutte le copie oltre le dovute in ufficio».

⁵⁷) Savina TAGLIABUE, *La Signoria dei Trivulzio in valle Mesolcina, Rheinwald e Safiental*, Milano 1927.

⁵⁸) ASM, fondo T.A.N., cartella 24, doc. n. 35. Questo il regesto che ho fatto di questa pergamena latina: 1448, aprile 18 - Nella piazza di Crimeo di Mesocco.

Il conte Enrico de SACCO, anche a nome di suo fratello conte Zanetto, fa una «puram, meram et inrevocabilem donationem» ad Alberto notaio figlio del fu Gaspare del Nigro, di Andergia, ora abitante a Crimeo, nominativamente «de sedimine una ad Crimeum» di Mesocco, vicino alla taverna del detto conte. Questo sedime confina a mattina con la terra che ha a livello il soprascritto Alberto dal detto conte, a mezzodì con la piazza, a sera con la strada, e a null'ora con la terra del sopraddetto livello. Enrico de SACCO fa questa donazione al notaio Alberto per «puro amore et maxima dilectione quem et quam prefatus dominus Comes habet et portat eidem Alberto donatario et ab multis et magnis servitijs habiti et receptis ab eodem Alberto donatario, et que infuturum sperat habere et recipere». E ciò senza pregiudizio per il citato livello.



*Procura del comune di Soazza
Soazza, 14 settembre 1492.
Pergamena latina
in Archivio parrocchiale a Soazza.
Notaio: Giovanni Pietro BOLZONI
di Grono*

Il notaio *Alberto de SALVAGNIO*, residente a San Vittore, nel 1478 si recò a Milano, invitato dal conte Enrico de SACCO come accompagnatore, consigliere e assistente di Giovanni Pietro de SACCO, per assicurarsi della posizione di Bona di Savoia (tutrice di Gian Galeazzo SFORZA) circa le intenzioni sul trattato di alleanza, rinnovato il 24 febbraio 1478⁵⁹).

Nel 1537, al 29 di ottobre, il notaio gronese

Giovanni Pietro BOLZONI, coadiuvato dai notai roveredani *Nicolao MAZIO* e *Giovanni RIGOLLO*, nonché dal figlio notaio *Francesco BOLZONI*, assunse l'incarico affidatogli dal Conte Francesco TRIVULZIO, di fare un inventario completo di tutti gli atti conservati nel castello di Mesocco riguardanti la Signoria di Valle, traducendo nel contempo dal latino e dal tedesco in italiano e riassumendo. La fatica di questi quattro notai durò più di un anno. Il

⁵⁹) S. TAGLIABUE, op. cit., p. 7.

lavoro fu infatti portato a termine per la vigilia del Natale del 1538⁶⁰).

Il notaio *Martino BOVOLLINO* di Mesocco, morto assassinato presso Cantù nel 1531, fu anche poeta e, dopo la morte di Gian Giacomo TRIVULZIO nel 1518, cantò le lodi dello stesso in un libretto da lui fatto stampare a Milano nel 1519, presso Gottardo da PONTE, indirizzando inoltre a Gian Francesco, abiatco del Magno, un lungo memoriale di saggi ammonimenti, perché agisse con giustizia, rendendosi degno del nome dell'avo⁶¹). Certo Martino BOVOLLINO non scrisse le lodi di Gian Giacomo TRIVULZIO solo per i sentimenti di stima che nutriva!

Nel 1528, la Dieta generale delle Tre Leghe, radunata a Coira, concesse al rappresentante del TRIVULZIO, il notaio mesoccone *Martino ARABINO di Ser Gianello*, una riduzione dei gravosi dazi di Mesocco e di Spluga.

Nel 1541, Francesco TRIVULZIO, prima di partire dalla Mesolcina, nominò suoi procuratori i notai *Giovanni RIGOLLO*, *Gian Giacomo e Niccolò MAZIO* di Roveredo, *Bernardino PALLA* e *Zanetto FRIZZI*, di San Vittore, *Francesco BOLZONI*, di Grono, *Pedrinò e Giovanni del MOLINARIO*, di Calanca, *Gaspere BULLO*, di Lostallo, *Giovanni e Antonio figli di Lazzaro IMINI*, di Soazza, *Antonio a MARCA* detto Marchino, *Bernardo e Lazzaro BOVOLLINO*, di Mesocco.

Nella stessa occasione Francesco TRIVULZIO dette disposizioni al suo Commissario in valle

affinché tutti i pagamenti fossero rogati da un notaio e, nel caso di rogiti civili e criminali, che si chiamassero solamente i due notai *Giovanni Pietro BOLZONI e suo figlio Francesco*. Al medesimo Commissario, Giovanni Giorgio ALBRIONO, il TRIVULZIO consigliava di far sì che la Centéna fosse convocata il meno possibile, poiché non ne sortiva nulla di buono e che accogliesse le deliberazioni di detto massimo consesso legislativo vallerano solo in caso ciò gli fosse stato consigliato dal notaio *Giovanni FRIZZI* di San Vittore, che godeva della sua piena fiducia.

L'8 giugno 1541 il TRIVULZIO delegava a Coira alla Dieta, come suoi rappresentanti, i notai *Gian Giacomo MAZIO e Lazzaro BOVOLLINO*, per chiedere che fosse riconosciuto come illecito l'appellarsi al tribunale di Lega per le cause criminali.

Nell'autunno del 1545 il TRIVULZIO venne in Mesolcina e cercò di agire in maniera che gli antichi ordinamenti venissero conservati. In tale occasione affidò al notaio *Nicolao del MAZIO* di Roveredo, per due anni, la carica di suo procuratore in tutte le cause civili e criminali, con la paga di lire 80 terzole annue, più una indennità per i viaggi. In questo ultimo periodo trivulziano in Mesolcina, la illustre stirpe di notai roveredani del MAZIO, procuratori del TRIVULZIO, si rese nemica sempre di più la popolazione vallerana (che vedeva in loro un po' i classici leccapiedi).

(continua)

⁶⁰) ASM, fondo T.A.N., cartella 31, doc. n. 63: CARTOLARIO, con il lavoro dei quattro notai citati. Gli atti riassunti in questo documento sono 1439, dal 1219 al 1541. Si veda la mia trascrizione dattiloscritta.

Così comincia il detto cartolario:

M^Vxxxvii die xxviii de octobri, Registro et nota de li Instrumenti et scripture autentiche de lo Illustrissimo et eccellentissimo Signore Francisco Marchexe di Vigevano et Conte et Signore general de la valle di Mixolcina Reno et Stosavia anotati per mi Joannepetro Bolzono de Grono de la valle de Misolcina notar publico et imperiale scripte et annotate et registrate de mandato et impositione del prefato signore ad perpetua memoria et azò che sua Signoria et soi heredi più facilmente et comodamente si posseno ritrovare et mantegnire sua Illustrissima Signoria et la sua signoria di casa Trivultia.

⁶¹) S. TAGLIABUE, op. cit., p. 35.